

COMUNE DI CENTOLA

- ELEMENTI COSTITUTIVI -

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. IL COMUNE DI CENTOLA, ENTE AUTONOMO TERRITORIALE, RAPPRESENTA E CURA GLI INTERESSI DELLA COMUNITA' LOCALE SECONDO I PRINCIPI DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

02. ESERCITA L'AUTONOMIA AI FINI ORGANIZZATIVI, NORMATIVI E DI INDIRIZZO POLITICO E LA UTILIZZA COME STRUMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 02 , 03 E 04 DELLA COSTITUZIONE.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CULTURALE, CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE TRA TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALL'AMMINISTRAZIONE.

03. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

A) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO E NELLA COMUNITA' NAZIONALE;

B) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA, PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE;

C) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA ANCHE CON L'ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;

D) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.

04. IL COMUNE RICONOSCENDOSI PARTE DEL CILENTO PER TERRITORIO, AMBIENTE, STORIA, COSTUME, RELIGIONE E TRADIZIONE, PROMUOVE E CONCORRE A TUTTE LE INIZIATIVE RIVOLTE AD UNO SVILUPPO ARMONICO E GLOBALE DEL COMPrensorio ED ALLA ELEVAZIONE CIVILE E SOCIALE DELLE POPOLAZIONI SU DI ESSO INSEDIATE. IN PARTICOLARE PROMUOVE OGNI FORMA DI LOTTA PER IL SUPERAMENTO E LA SCONFITTA DELL'INDIVIDUALISMO RICONOSCENDO IN ESSO UN ELEMENTO PRINCIPALE DEL SOTTOSVILUPPO E DELL'ARRETRATEZZA DEL CILENTO. A TAL FINE IL COMUNE DI CENTOLA PROMUOVE E PRIVILEGIA OGNI FORMA DI ASSOCIAZIONISMO E DI CONSORZIO, SIA PUBBLICA CHE PRIVATA.

05. FAVORISCE E PARTECIPA CON OGNI MEZZO ALL'ISTITUENDO PARCO NAZIONALE DEL CILENTO INCLUDENDO IN ESSO PARTE DEL PROPRIO TERRITORIO COMUNALE ED IN PARTICOLARE LA FASCIA COSTIERA: SALINE, FICOCELLA, PORTO, PROMONTORIO, BUONDORMIRE, CARMINELLA, FOCI FIUMI LAMBRO E MINGARDO, MOLPA.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE CAMPANIA, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARITA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

04. AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI, IL COMUNE PUO' DELEGARE PROPRIE FUNZIONI AD ORGANISMI SOVRACOMUNALI.

ART. 04

INTERESSI ECONOMICI PREMINENTI NELLA COMUNITA' LOCALE

01. L'ECONOMIA DEL COMUNE DI CENTOLA E' SORRETTA PREVALENTEMENTE DAL SETTORE TURISTICO, DALL'INDUSTRIA ALBERGHIERA ED EXTRALBERGHIERA, E QUINDI DAI SETTORI DEL COMMERCIO, DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DELL'AGRICOLTURA, DELLA PESCA E DELL'ARTIGIANATO.

02. IL TURISMO INTERESSA TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, RITROVANDO NELLE SINGOLE LOCALITA' CARATTERIZZAZIONI PROPRIE IN RAGIONE DELLA UBICAZIONE, DELLA DISTANZA DAL MARE, DEGLI ASPETTI AMBIENTALI E STORICO-CULTURALI.

03. IL COMUNE PROMUOVE E SOSTIENE LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREMINENTEMENTE ESERCITATE NELLE SINGOLE

LOCALITA'; INCENTIVA LO SVILUPPO DI NUOVI SETTORI NELLA SPECIFICAZIONE DI QUELLI TRADIZIONALI.

- CENTOLA CAPOLUOGO: CONSERVAZIONE DEL CENTRO STORICO, AGRICOLTURA, AGRITURISMO, ARTIGIANATO, TURISMO;

- FORIA: AGRICOLTURA, AGRITURISMO, ARTIGIANATO;

- S. SEVERINO: RECUPERO DEL CARATTERISTICO BORGO ANTICO A FINI TURISTICI, AGRICOLTURA, AGRITURISMO, ACQUACOLTURA, ARTIGIANATO;

- S. NICOLA: ELIMINAZIONE DELLE BARACCHE CON RIQUALIFICAZIONE DELLA RELATIVA AREA, AGRICOLTURA, AGRITURISMO;

- PALINURO: TURISMO, INDUSTRIA ALBERGHIERA ED EXTRALBERGHIERA, COMMERCIO, SERVIZI, ARTIGIANATO, PESCA.

04. IL COMUNE DI CENTOLA PRIVILEGIA L'INDUSTRIA ALBERGHIERA ED ATTIVITA' DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONNESSE E FAVORISCE IL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLE STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE, AL FINE DI UNA PROGRESSIVA RIQUALIFICAZIONE DEL SETTORE.

05. ANCHE A TALE SCOPO PROMUOVE LE CONDIZIONI AMBIENTALI E TERRITORIALI VALORIZZANDO IL PATRIMONIO CULTURALE ED ARCHITETTONICO, I

COSTUMI E LE TRADIZIONI LOCALI, LA GASTRONOMIA TIPICA, A BENEFICIO DEI RESIDENTI E DEI NON RESIDENTI.

06. IL COMUNE FAVORISCE L'INTEGRAZIONE DEGLI ADDETTI AI VARI SETTORI PER EVITARE FORME DI ESTRANEITA' AI FENOMENI PIU'

APPARISCENTI. PERCIO' PROMUOVE FORUM DEI PESCATORI, DEGLI AGRICOLTORI, DEGLI ARTIGIANI, DEI COMMERCianti, DEGLI OPERATORI TURISTICI, PER UN RECIPROCO APPORTO COLLABORATIVO E PER INIZIATIVE CHE MIGLIORINO RISPETTIVAMENTE I SINGOLI SETTORI MEDIANTE UNA CONSAPEVOLE E RESPONSABILE INTERAZIONE, NON SCEVRA DA FANTASIA E SPERIMENTAZIONE.

07. IL COMUNE SI PROPONE DI RILANCIARE L'IMMAGINE DI PALINURO, GIA' NOTA A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE, MEDIANTE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI TUTTE LE STRUTTURE ESISTENTI, PUBBLICHE E PRIVATE, E MEDIANTE OGNI INIZIATIVA RIVOLTA AD INDIRIZZARE LA PROGRAMMAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI RISORSE REGIONALI E STATALI, OLTRE A SOLLECITARE ADEGUATE POLITICHE REGIONALI COMUNITARIE.

ART. 05

PIANIFICAZIONE ED UTILIZZO DEL TERRITORIO TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, ARTISTICO E STORICO

01. IL COMUNE DI CENTOLA, NELL'AMBITO DEI PIANI DI SVILUPPO E DEI PROGRAMMI DI INTERVENTI, PREDISPONE LE MISURE NECESSARIE PER LA CONSERVAZIONE E LA DIFESA DELL'AMBIENTE AL FINE DI UN COERENTE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISTICHE IN PARTICOLARE.

02. TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO ED ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

03. IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI ED AGLI INTERESSI INDICATI NEL PRESENTE STATUTO, IL COMUNE PROGRAMMA ED ATTUA INTERVENTI SU TUTTO IL TERRITORIO PER ELEVARE IL LIVELLO DELLA QUALITA' DELLA VITA.

04. A TAL FINE MIGLIORA I COLLEGAMENTI STRADALI, I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO, LE STRUTTURE ED I SERVIZI PORTUALI, SIA PER LE ATTIVITA' TURISTICHE SIA PER LA PESCA, ADEGUA LA RETE COMMERCIALE, PROMUOVE LA QUALIFICAZIONE DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E DI RITROVO PER IL TEMPO LIBERO E NE AGEVOLA LE CONDIZIONI DI ACCESSO E DI FRUIZIONE, DISCIPLINA IL TRANSITO E LA SOSTA DEGLI AUTOVEICOLI, PROVVEDE ALLA REALIZZAZIONE DELLE INDISPENSABILI AREE DI SOSTA.

05. LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SALVAGUARDA LE CARATTERISTICHE AMBIENTALI MEDIANTE LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ESISTENTE, CONSENTENDO INTERVENTI COMPATIBILI CON TALE FINALITA'.

06. E' OBIETTIVO DEL COMUNE IL RECUPERO DEI TERRENI DI USO CIVICO AL PATRIMONIO DISPONIBILE, LA RAZIONALIZZAZIONE E LA MODIFICA DEI VINCOLI AMBIENTALI ED IDROGEOLOGICI PER PROMUOVERE POSSIBILI INSEDIAMENTI QUALIFICATI ED OPPORTUNAMENTE PROGRAMMATI E PER CONTRASTARE EFFICACEMENTE IL FENOMENO DELL'ABUSIVISMO.

07. IL COMUNE UTILIZZERA' I PIU' IMPORTANTI BENI PATRIMONIALI MEDIANTE STRUTTURE SOCIETARIE PUBBLICO-PRIVATO.

08. IL COMUNE ASSICURA LA PARTECIPAZIONE ANCHE PRIMA DELL'ADOZIONE DI ATTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE, NEI QUALI TIENE CONTO DI PROPOSTE ED ISTANZE, CHE, AVENDO CARATTERE DI CONCRETEZZA E SERIETA', CONSENTANO INIZIATIVE ED INTERVENTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE VANTAGGIOSI PER LA COMUNITA'.

ART. 06

PROMOZIONE BENI CULTURALI, SPORT E TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE DI CENTOLA PROMUOVE E TUTELA LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, SPECIE I COSTUMI E LE TRADIZIONI LOCALI; INCORAGGIA LO SPORT ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE; FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE; PROMUOVE LA CREAZIONE DI STRUTTURE, SERVIZI O IMPIANTI, ASSICURANDO L'ACCESSO AD ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE ED ORGANISMI VARI.

ART. 07

TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE DI CENTOLA CONCORRE A GARANTIRE IL DIRITTO ALLA SALUTE ATTUANDO STRUMENTI E STRUTTURE PER RENDERLO EFFETTIVO, SPECIE CON RIFERIMENTO ALLA SALUBRITA' ED ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ED AMBIENTI DI LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA', DELLA ANZIANITA' E DELL'INFANZIA.

02. ATTIVA E RICHIEDE INTERVENTI NECESSARI A GARANTIRE:

- LA SALUBRITA' DELL' AMBIENTE TERRESTRE E MARINO, ELIMINANDO SIA LE CAUSE SIA GLI EFFETTI DI OGNI FORMA DI INQUINAMENTO;
- L'EFFETTIVITA' DELLA TUTELA ALL'ASSISTENZA SOCIALE, CON RIFERIMENTO SPECIFICO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AI TOSSICODIPENDENTI, AGLI INABILI, AI PORTATORI DI HANDICAP ED AGLI INVALIDI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

ART. 08

TUTELA DEI GIOVANI

01. IL COMUNE DI CENTOLA GARANTISCE LA TUTELA DEI GIOVANI IN TUTTI I SUOI ASPETTI E PROBLEMATICHE.

02. NELL'AMBITO DELLE NORME E DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE, GARANTISCE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA, FACILITA, ANCHE CON SPECIFICHE PROVVIDENZE ECONOMICHE, IL DIRITTO ALLO STUDIO E, IN PARTICOLARE, L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO.

ART. 09

TUTELA DELLA PERSONA E DELLE FORMAZIONI SOCIALI

01. IL COMUNE DI CENTOLA INDIVIDUA COME BENE COMUNE A TUTTA LA COLLETTIVITA', E QUINDI COME FINE GENERALE DELLA SUA AZIONE, LA TUTELA E LA PROMOZIONE DELLA DIGNITA' DELLA PERSONA UMANA IN TUTTE LE CONDIZIONI ED OGNI AMBITO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLO FAMILIARE E LAVORATIVO.

02. ATTIVA E RICHIEDE INTERVENTI NECESSARI A FAVORIRE IL CONSORZIO FAMILIARE, LE FORME DI BENEFICENZA PER SITUAZIONI DI BISOGNO ED INDIGENZA DI SINGOLI O DI NUCLEI FAMILIARI.

03. LE SITUAZIONI DI MARGINALITA' ECONOMICA E SPIRITUALE CHE NON FOSSERO

DIRETTAMENTE RILEVABILI E NON FOSSERO SEGNALATE DAI SOGGETTI INTERESSATI, POTRANNO ESSERE SEGNALATE ALL'AMMINISTRAZIONE, CON LA RISERVATEZZA CHE OGNI CASO RICHIEDERA', DA FORMAZIONI SOCIALI CHE HANNO SCOPO UMANITARIO O DA SINGOLI E, IN PARTICOLARE, DAI PARROCI E DAGLI INSEGNANTI.

04. IL COMUNE FAVORISCE LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE SI PREFIGGANO DI ALLEVIARE LA MALATTIA, LA SOLITUDINE, L'INDIGENZA, L'INEDIA FISICA E MORALE.

05. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI E DEI SERVIZI PUBBLICI, LE ATTIVITA' DEGLI ORGANI ELETTIVI, SI ADEGUANO ALLE ESIGENZE DI TUTELA E SVILUPPO DELLA PERSONA E DELLE FORMAZIONI SOCIALI.

06. IL COMUNE, NELLA CONSAPEVOLEZZA DI TUTTI I PROBLEMI DETERMINATI DA CONSISTENZA, CONTINUITA' E DISOMOGENEITA' DELLE PRESENZE TURISTICHE, MIRA ALLA REALIZZAZIONE DI UN AMBIENTE IDONEO A TUTELARE AD UN TEMPO RESIDENTI E NON RESIDENTI SIA ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI E MISURE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI PROPRIE, SIA ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI INTERVENTI PREVENTIVI DELLE STRUTTURE SANITARIE O DELLE FORZE DI POLIZIA PER CONTENERE L'USO E LA DIFFUSIONE DELLA DROGA E PER GARANTIRE L'ORDINE PUBBLICO.

ART. 10

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE

01. COMUNE DI CENTOLA CONCORRE A DETERMINARE GLI OBIETTIVI DEI PIANI E DEI PROGRAMMI COMPrensORIALI, PROVINCIALI, REGIONALI E DELLO STATO.

02. COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO PER GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA'.

03. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, DELLA PICCOLA INDUSTRIA, DELLA PESCA, DELL'AGRICOLTURA, DELL'INDUSTRIA TURISTICA, DELL'AGRITURISMO, DEL TERZIARIO, FAVORENDO L'ASSOCIAZIONISMO E LA COOPERAZIONE AL FINE DI UNA OTTIMALE COLLOCAZIONE

DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI, NONCHE' DI UNA EQUA REMUNERAZIONE.

04. STIMOLA L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, IL RINNOVAMENTO DELLE STRUTTURE ED ATTREZZATURE, L'INVESTIMENTO NEI VARI SETTORI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI.

05. SOSTIENE TUTTE LE INIZIATIVE INTESE A CREARE OCCUPAZIONE E MIGLIORAMENTI PROFESSIONALI DEI CITTADINI, ANCHE IN RELAZIONE ALLA UTILIZZAZIONE RAZIONALE DEL PATRIMONIO E DELLE RISORSE DEL COMUNE.

06. IN RELAZIONE A TALI FINALITA' SI PUO' DARE LUOGO AD OGNI TIPO DI STRUTTURE MISTE PUBBLICO-PRIVATO, CONVENZIONI O CONCESSIONI.

ART. 11

STATUTO E PROGRAMMAZIONE

01. IL PRESENTE STATUTO COSTITUISCE DATO DI RIFERIMENTO BASE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E CONCORRE ALLE FUNZIONI PROVINCIALI DI CUI ALL' ARTT. 15 LEGGE 142/90 . DI ESSO DOVRANNO TENER CONTO GLI ENTI

CON I QUALI IL COMUNE E' IN RELAZIONE PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E TERRITORIALE E PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE.

ART. 12

INIZIATIVE PUBBLICHE E PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E LA SODDISFAZIONE DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' LOCALE

01. IL COMUNE E' CONSAPEVOLE CHE L'INSIEME DELLE FINALITA' CHE DEVONO INFORMARE LA SUA AZIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA PUO' AUTONOMAMENTE ESPLICARSI SOLO SE AD ESSO VENGA ASSICURATA UN'ADEGUATA CAPACITA' FINANZIARIA.

02. IN MANCANZA, IL COMUNE PROMUOVE E FAVORISCE INIZIATIVE PUBBLICHE E/O PRIVATE, ANCHE DI NON RESIDENTI, CHE VALORIZZINO LE RISORSE NATURALI ED AMBIENTALI, I COSTUMI E LE TRADIZIONI LOCALI E CHE SIANO CONFORMI AGLI OBIETTIVI PRIORITARI ED ORIENTANTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

03. INTERVENTI TRADIZIONALMENTE RITENUTI PUBBLICI (OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, OPERE DI SISTEMAZIONE DI LUOGHI PUBBLICI O ALTRE OPERE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO) POTRANNO ESSERE REALIZZATI MEDIANTE CONVENZIONI CON PRIVATI, NEL CONTEMPERAMENTO DEI RISPETTIVI INTERESSI, ANCHE AI SENSI DELLA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

04. PER INTERVENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E PER ACQUISTI DI IMMOBILI DI PARTICOLARE PREGIO E IMPORTANZA DA DESTINARE A FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO, IL COMUNE POTRA' CONTRARRE MUTUI ANCHE CON RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO MEDIANTE PRESTITI OBBLIGAZIONARI LOCALI O SIMILARI OPERAZIONI, NEI LIMITI IN CUI LO CONSENTA LA NORMATIVA STATALE RELATIVA ALLA FINANZA LOCALE.

05. E' TASSATIVAMENTE PRECLUSO IL RICORSO A TALI OPERAZIONI FINANZIARIE PER FAR FRONTE A NECESSITA' DI SPESE CORRENTI.

ART. 13

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DAL CAPOLUOGO CENTOLA E DALLE SEGUENTI FRAZIONI: PALINURO, FORIA, S. SEVERINO E S.

NICOLA , STORICAMENTE RICONOSCIUTE DALLA COMUNITA'.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 47,54 ED E' CONFINANTE CON I COMUNI DI PISCIOTTA, S. MAURO LA BRUCA, MONTANO ANTILIA, CELLE DI BULGHERIA E CAMEROTA NONCHE' CON IL MAR TIRRENO.

03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO IN CENTOLA CHE E' IL CAPOLUOGO. POSSONO ESSERE ISTITUITI UFFICI DISTACCATI NELLE FRAZIONI IN AGGIUNTA A QUELLI GIA' ESISTENTI.

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

05. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLE FRAZIONI E DELLA SEDE COMUNALE PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

ART. 14

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO", PER LE PUBBLICAZIONI DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 15

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI CENTOLA E CON LO STEMMA E GONFALONE RICONOSCIUTI NELLE FORME DI LEGGE.

02. NELLE CERIMONIE E NELLE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE.

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI SONO VIETATI. L'USO E LA RIPRODUZIONE DEL NOME DEL COMUNE E DI QUELLO DELLE FRAZIONI PER ALTRI FINI E' VIETATO SALVO SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DELL'ENTE.

PARTE 01

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 16

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 17

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' DELLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 18

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI

PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

ART. 19

SESSIONI E CONVOCAZIONE

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. SONO SESSIONI ORDINARIE LE SEDUTE NELLE QUALI VENGONO ISCRITTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PREVISTE DALL' ARTT. 32 , 02

COMMA , LETTERA B) DELLA LEGGE N. 142/90 ; TUTTE LE ALTRE SONO CONSIDERATE SESSIONI STRAORDINARIE.

03. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

04. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI AL 03 COMMA, IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

05. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL SUCCESSIVO ARTT. 35 .

ART. 20

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE. PUO' ESSERE PREVISTO UN SISTEMA DI RAPPRESENTANZA PLURIMA O PER DELEGA.

03. LE COMMISSIONI, PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI, POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, RESPONSABILI DEGLI UFFICI COMUNALI, FUNZIONARI E DIRIGENTI DI CONSORZI DIPENDENTI DAL COMUNE E DI ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 21

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME

PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

- LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;
- FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;
- METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTE.

ART. 22

CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL CONSIGLIERE CHE IN SEDE DI ELEZIONI AMMINISTRATIVE HA TOTALIZZATO LA MAGGIORE CIFRA INDIVIDUALE DETERMINATA AI SENSI DEL 04 COMMA DELL' ARTT. 72 DEL T.U. 16.05.60 , N. 570 .

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNATE AL SINDACO CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

ART. 23

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO".

03. AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO S'INTENDE PER "GIUSTO PROCEDIMENTO" QUELLO PER CUI L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SIA SUBORDINATA ALLA PREVENTIVA ISTRUTTORIA CORREDATA DAI PARERI TECNICI, CONTABILI E DI LEGITTIMITA' ED ALLA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA ED AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

04. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

05. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE DOVRA' PRESENTARE AL COMUNE, ENTRO 60 GIORNI DALLA CONVALIDA DELLA SUA ELEZIONE, ED IN VIA TRANSITORIA ENTRO 60 GIORNI DALL'APPROVAZIONE DEL PRESENTE STATUTO,

COPIA AUTENTICATA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. SIMILE DICHIARAZIONE, COMPRENDETE EVENTUALI ACQUISTI DI BENI IMMOBILI O DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, DOVRA' ESSERE PRESENTATA ALLA FINE DI OGNI MANDATO.

06. IL COMUNE DI CENTOLA, ESCLUSO IL CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI CON L'ENTE, ASSICURA L'ASSISTENZA PROCESSUALE AI CONSIGLIERI, AGLI ASSESSORI ED AL SINDACO IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI CON L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI. IN CASO DI ACCLARATA RESPONSABILITA', CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO, PER REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IL COMUNE NON SARA' TENUTO A PROVVEDERE ALL'ASSISTENZA LEGALE ED AVRA' DIRITTO AL RECUPERO DELLE SOMME GIA' EROGATE.

ART. 24

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 25

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA, NONCHE' AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 26

ELEZIONE E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO COMUNALE. ALMENO 05 GIORNI PRIMA DALL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 27

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 06 (SEI) ASSESSORI.
02. N. 02 (DUE) ASSESSORI POTRANNO ESSERE NOMINATI TRA I CITTADINI NON CONSIGLIERI CHE NON SIANO STATI CANDIDATI NELLA TORNATA CHE HA ELETTO IL CONSIGLIO COMUNALE, CHE SIANO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE ED ASSESSORE COMUNALE E CHE SIANO ELETTI SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
03. GLI ASSESSORI ESTERNI PARTECIPANO AL CONSIGLIO, SENZA DIRITTO DI VOTO, PER ILLUSTRARE ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA DELEGA.

ART. 28

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE, TENUTO CONTO DI QUELLI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.
02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DEL PROPRIO FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.
03. ALLE RIUNIONI DI GIUNTA POSSONO INTERVENIRE, SENZA DIRITTO AL VOTO, I CONSIGLIERI INCARICATI CHE POTRANNO ANCHE RELAZIONARE SU ARGOMENTI SPECIFICI.

ART. 29

ATTRIBUZIONI

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.
02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.
03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:
 - A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;
 - B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO;
 - C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;
 - D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;
 - E) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE

TARIFFE;

- F) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;
 - G) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI: ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;
 - H) PROVVEDE ALLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE SECONDO I CRITERI STABILITI NELL'APPOSITO REGOLAMENTO;
 - I) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;
 - L) AUTORIZZA, SALVO I CASI DI SOMMA URGENZA, IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;
 - M) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;
 - N) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;
 - O) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;
 - P) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI;
 - Q) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.
03. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE:
- A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;
 - B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARD ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;
 - C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO.

ART. 30

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI

UNA PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI SU "PERSONE", IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN "SEDUTA

PRIVATA".

04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO E DI GIUNTA SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E RISPETTIVAMENTE, DAL CONSIGLIERE ANZIANO E DAL VICE SINDACO. I VERBALI DELLE COMMISSIONI SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL COMPONENTE PIU' ANZIANO DI ETA' FRA I PRESENTI E' DAL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE.

ART. 31

SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

03. HA COMPETENZE E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI ESECUTIVE.

04. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

05. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 32

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;

B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;

D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;

E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI.

F) HA FACOLTA' DI DELEGA;

G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE, SENTITA

LA GIUNTA;

H) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;

I) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;

L) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;

M) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;

N) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SENTITA LA GIUNTA;

O) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;

P) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;

Q) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI, SENTITA LA GIUNTA E LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE;

R) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;

S) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI QUANDO MANCHI NEL COMUNE UNA FIGURA "DIRETTIVA", AUSILIARIA DEL SEGRETARIO "ROGANTE".

ART. 33

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI.

B) PROMUOVE DIRETTAMENTE, O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE.

C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;

D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;

E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;

F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 34

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE.
- B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;
- D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE ANCHE CON ATTO INFORMALE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE.
- E) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI E/O A CONSIGLIERI COMUNALI;
- F) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI AL SEGRETARIO COMUNALE;
- G) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.
- H) QUALORA IL CONSIGLIO COMUNALE NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO, O COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, PROVVEDE, ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE, ALLE NOMINE CON SUO ATTO COMUNICATO AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA UTILE.

ART. 35

VICE SINDACO

01. IL VICE SINDACO E' L'ASSESSORE CHE A TALE FUNZIONE VIENE DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO. ESSO RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.
02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE SINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.
03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICE SINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 02

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 36

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI

INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTERE D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO DI LEGALITA' E' GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 37

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORNO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;

D) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;

E) LA PRESIDENZA DELLE GARE SPETTA AL SEGRETARIO, COME PURE LA FIRMA DEI CONTRATTI OGNI QUALVOLTA EGLI NON SIA CHIAMATO A SOTTOSCRIVERE IL VERBALE DI GARA O A ROGARE L'ATTO, NEI QUALI CASI LA PRESIDENZA DELLA GARA E LA STIPULA DEI CONTRATTI SPETTA AL SINDACO; INOLTRE SPETTA AL SEGRETARIO LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;

F) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;

G) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

H) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI

E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

I) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELL'INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;

L) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO.

ART. 38

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 39

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

02. AUTORIZZA LE MISSIONI, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO, SENTITO IL SINDACO E L'ASSESSORE DELEGATO AL PERSONALE.

03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA, SENTITO IL SINDACO E L'ASSESSORE DELEGATO AL PERSONALE.

04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 40

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E NE CURA LA VERBALIZZAZIONE. PARTECIPA, INOLTRE, CON FACOLTA' DI DELEGA, ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

ART. 41

VICESEGRETARIO

01. UN FUNZIONARIO DIRETTIVO IN POSSESSO DI LAUREA, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO, PUO' ESSERE INCARICATO DALLA GIUNTA COMUNALE DI FUNZIONI "VICARIE" OD "AUSILIARIE" DEL SEGRETARIO COMUNALE, DA ASSOLVERE UNICAMENTE IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTI PER MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO DEL TITOLARE DELL'UFFICIO.

CAPO 02

UFFICI

ART. 42

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSI' PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATE ALLO AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 43

STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO E NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN SETTORI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

02. NEL SETTORE S'INDIVIDUA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MASSIMA DIMENSIONE PRESENTE NELL'ENTE, FINALIZZATA A GARANTIRE L'EFFICACIA DELL'INTERVENTO DELL'ENTE STESSO NELL'AMBITO DI UNA MATERIA O DI PIU' MATERIE AFFINI O APPARTENENTI AD AREE OPERATIVE.

03. GLI UFFICI ED I SERVIZI SONO ORGANIZZATI PER MODULI ORIZZONTALI DI GUIA CHE LA STRUTTURA SOVRAORDINATA RAPPRESENTI LA SINTESI DELLE COMPETENZE DI QUELLE SUBORDINATE.

04. AL SETTORE E' PREPOSTO UN RESPONSABILE.

ART. 44

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI MEZZI, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;

B) DOTAZIONE ORGANICA;

C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;

D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;

E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

ART. 45

SERVIZIO DEI VIGILI URBANI

01. NEL COMUNE DI CENTOLA E' ISTITUITO IL SERVIZIO DEI VIGILI URBANI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA NORMATIVA DI LEGGE IN VIGORE.

02. APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINERA' LA STRUTTURA, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO, CHE RESTA IN QUANTO TALE ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO; DETTO REGOLAMENTO, IN PARTICOLARE, DISCIPLINERA' IL GRADO DA ATTRIBUIRE AL COMANDANTE ED AGLI ALTRI COMPONENTI IL CORPO.

TITOLO 03

SERVIZI

ART. 46

FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' (SPA O SRL) A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE,

ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

06. IL CONSIGLIO PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA

QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.

07. TUTTI I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, CONSORZI, SOCIETA', ASSOCIAZIONI, ECC. DEVONO POSSEDERE UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA, SIA PER STUDI COMPIUTI (ADEGUATI ALL'INCARICO DA RICOPRIRE), SIA PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, SIA PER GLI UFFICI RICOPERTI, IL TUTTO DA RISULTARE DA CURRICULUM DOCUMENTATO, NONCHE' NON DEBBONO AVER SUBITO CONDANNE PASSATE IN GIUDICATO PER REATI CONTRO IL PATRIMONIO O CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

ART. 47

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 48

AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 49

ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO

ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 50

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO DEGLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.

03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 51

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 52

IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE.

ART. 53

NOMINA E REVOCA

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI

DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULA DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

04. AI SUDDETTI AMMINISTRATORI E' ESTESO L'OBBLIGO PREVISTO DALL' ARTT. 23/4 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 54

CONCESSIONE A TERZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, ANCHE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE, PUO' DELIBERARE LA GESTIONE DI SERVIZI IN CONCESSIONE A TERZI ALLORQUANDO CONCORRONO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E MOTIVI DI OPPORTUNITA' SOCIALE.

02. NEL RICORSO ALLA CONCESSIONE DOVRA' ESSERE VALUTATA LA CAPACITA' PATRIMONIALE ED ORGANIZZATIVA DEL SOGGETTO PRIVATO E DOVRANNO, NEL RELATIVO ATTO CONTRATTUALE, ESSERE PARTICOLARMENTE TUTELATE LE RAGIONI DI EFFICIENZA SOCIO-ECONOMICHE DELL'ATTIVITA' ESPLETATA DAL PRIVATO.

03. QUALORA IL SERVIZIO SIA DATO IN CONCESSIONE A SOCIETA' COOPERATIVE O AD ALTRE SOCIETA' DI CAPITALE, IL COMUNE POTRA' PREVEDERE LA PARTECIPAZIONE INDICANDO, CON NOMINA DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA E SU PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE, UN PROPRIO RAPPRESENTANTE ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'.

04. NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO SI CERCHERA' DI TUTELARE ADEGUATAMENTE LE ISTANZE PARTECIPATIVE DEGLI UTENTI.

ART. 55

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' (SPA O SRL) A PREVALENTE CAPITALE LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

ART. 56

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

TITOLO 04

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTROLLO INTERNO

ART. 57

PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITÀ DI REVISIONE POTRÀ COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE. È FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEI CONTI E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETÀ PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.

04. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITÀ DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

CAPO 01

LA GESTIONE ECONOMICA

ART. 58

FINANZA LOCALE

01. NELL'AMBITO E NEI LIMITI IMPOSTI DALLE LEGGI SULLA FINANZA LOCALE, IL COMUNE HA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

02. IL COMUNE HA, ALTRESÌ, AUTONOMA POTESTÀ IMPOSITIVA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, ADEGUANDOSI IN TALE AZIONE AI RELATIVI PRECETTI COSTITUZIONALI ED AI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA VIGENTE.

03. LA FINANZA DEL COMUNE È COSTITUITA DA:

A) IMPOSTE PROPRIE;

B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI, REGIONALI O PROVINCIALI;

C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;

D) TRASFERIMENTI STATALI, REGIONALI E DI ALTRI ENTI;

E) ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;

F) RISORSE PER INVESTIMENTI;

G) ALTRE ENTRATE A QUALSIASI TITOLO, COMPRESO CONTRIBUTI.

04. I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI ALLO SVILUPPO DELLA COMUNITÀ SONO FINANZIATI DALLE ENTRATE FISCALI, CON LE QUALI VIENE

ALTRESI' AD ESSERE INTEGRATA LA CONTRIBUZIONE STATALE, REGIONALE, ECC. FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DELLO SPECIFICO SERVIZIO E DEGLI ALTRI, INDISPENSABILI, SERVIZI PUBBLICI.

05. SPETTANO AL COMUNE LE TASSE, LE IMPOSTE, I DIRITTI, LE TARIFFE, I CONTRIBUTI ED I CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA.

06. NEL CASO IN CUI LO STATO, LA REGIONE O LA PROVINCIA PROVVEDANO CON LEGGE IPOTESI DI GRATUITA' NEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE OVVERO DETERMININO PREZZI O TARIFFE INFERIORI AL COSTO EFFETTIVO DELLE PRESTAZIONI, DEBONO GARANTIRE AL COMUNE RISORSE FINANZIARIE COMPENSATIVE.

ART. 59

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE SI UNIFORMA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO VA DELIBERATO ENTRO IL 31 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO. NELLA REDAZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO VANNO OSSERVATI I PRINCIPI DELL'ANNUALITA', DELL'UNIVERSALITA', DELLA LEGALITA', DELLA VERIDICITA', DELLA PUBBLICITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

03. IL BILANCIO E' CORREDATO DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA NONCHE' DALL'EVENTUALE BILANCIO PLURIENNALE ELABORATO

IN TERMINI DI SOLA COMPETENZA E DURATA PARI A QUELLO REGIONALE.

04. IL BILANCIO ED I SUOI ALLEGATI DEBONO, ALTRESI', CONFORMARSI AL PRINCIPIO DELLA CHIAREZZA E DELLA SPECIFICAZIONE. IN PARTICOLARE ESSI VANNO REDATTI IN MODO TALE DA CONSENTIRNE LA LETTURA DETTAGLIATA ED INTELLIGIBILE PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

05. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA.

ART. 60

RISULTATI DI GESTIONE

01. I RISULTATI DI GESTIONE, ATTINENTI AI COSTI SOSTENUTI E I RISULTATI CONSEGUITI PER CIASCUN SERVIZIO, PROGRAMMA O INTERVENTO, SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA. ESSI VENGONO DESUNTI NEL RENDICONTO CHE RICOMPRENDE SIA IL RENDICONTO FINANZIARIO CHE QUELLO PATRIMONIALE, OLTRE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI IN MERITO AI RISULTATI OTTENUTI IN RAPPORTO ALLE RISORSE APPLICATE.

02. IL CONTO CONSUNTIVO DEVE ESSERE DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

CAPO 02

PROPRIETA' COMUNALE

ART. 61

BENI COMUNALI

01. PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI IL COMUNE DI CENTOLA SI AVVALE DEL COMPLESSO DEI BENI DI CUI DISPONE.
02. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI.

ART. 62

BENI DEMANIALI

01. SONO DEMANIALI QUEI BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE CHE APPARTENGONO AI TIPI INDICATI NEGLI ARTICOLI 822 E 824 DEL COD. CIV. .
02. LA DEMANIALITA' SI ESTENDE ANCHE ALLE RELATIVE PERTINENZE E SERVITU' EVENTUALMENTE COSTITUITE A FAVORE DEI BENI STESSI.
03. FANNO PARTE DEL DEMANIO COMUNALE IN PARTICOLARE IL MERCATO ED IL CIMITERO.
04. TALI BENI SEGUONO IL REGIME GIURIDICO ATTRIBUITO LORO DALLA LEGGE.
05. ALLA CLASSIFICAZIONE E' COMPETENTE IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 63

BENI PATRIMONIALI

01. I BENI APPARTENENTI AL COMUNE CHE NON SONO ASSOGGETTATI AL REGIME DEL DEMANIO PUBBLICO COSTITUISCONO IL PATRIMONIO DEL COMUNE STESSO.
02. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE INDISPONIBILE I BENI LA CUI DESTINAZIONE ECONOMICA RIVESTE UN CARATTERE DI UTILITA' PUBBLICA IMMEDIATA IN QUANTO DESTINATI AD UN SERVIZIO PUBBLICO O IN QUANTO RIVESTONO UN CARATTERE PUBBLICO. ESSI NON POSSONO ESSERE SOTTRATTI ALLA LORO DESTINAZIONE SE NON NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE.
03. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE QUEI BENI CHE RIVESTONO UN'UTILITA' PURAMENTE STRUMENTALE IN QUANTO FORNISCONO I MEZZI ATTRAVERSO I QUALI VENGONO SODDISFATTI PUBBLICI BISOGNI.

ART. 64

INVENTARIO

01. DI TUTTI I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, MOBILI ED IMMOBILI, DEVE ESSERE REDATTO UN APPOSITO INVENTARIO. QUESTO VA COMPILATO SECONDO QUANTO STABILITO DALLE NORME IN MATERIA.
02. IL TITOLARE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA E' RESPONSABILE PERSONALMENTE DELLA CORRETTA TENUTA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI, DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO.
03. IL RIEPILOGO DELL'INVENTARIO DEVE ESSERE ALLEGATO SIA AL BILANCIO DI PREVISIONE SIA AL CONTO CONSUNTIVO.
04. L'ATTIVITA' GESTIONALE DEI BENI, CHE SI ESPLICA ATTRAVERSO GLI ATTI CHE CONCERNONO L'ACQUISIZIONE, LA MANUTENZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI BENI STESSI, NONCHE' LE MODALITA' DELLA TENUTA E DELL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO, SONO

DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO, NELL' AMBITO DEI PRINCIPI DI LEGGE.

CAPO 03

CONTRATTI

ART. 65

SCELTA DEL CONTRAENTE E NORME GENERALI

01. COME STABILITO DALLE VIGENTI NORME IN MATERIA, I CONTRATTI DEL COMUNE RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI D'OPERA, DEVONO ESSERE PRECEDUTI, DI REGOLA, DA PUBBLICI INCANTI OVVERO DA LICITAZIONE PRIVATA CON LE FORME STABILITE PER I CONTRATTI DELLO STATO.

02. IL RICORSO A FORME DIVERSE, COMPRESA LA TRATTATIVA PRIVATA, PUO' ESSERE AMMESSO QUANDO RICORRANO ECCEZIONALI O SPECIALI CIRCOSTANZE NONCHE' NEI CASI DI SOMMA URGENZA AD EVITARE DANNI GRAVI A PERSONE O COSE.

03. PER LAVORI E FORNITURE CHE IMPLICHINO PARTICOLARE COMPETENZA O L'APPLICAZIONE DI MEZZI DI ESECUZIONE SPECIALE PUO' ESSERE SEGUITA LA PROCEDURA DELL' APPALTO-CONCORSO, SECONDO LE NORME DELLA CONTABILITA' DI STATO.

04. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE N. 142/90 , LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

05. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA MUNICIPALE I CONTRATTI RELATIVI AGLI ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E DI SERVIZI.

06. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE DI CENTOLA ESCLUSIVAMENTE CON LA RELATIVA STIPULAZIONE.

CAPO 04

CONTROLLO INTERNO

ART. 66

REVISORE DEI CONTI

01. IL REVISORE DEI CONTI, OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL' ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L' ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

02. IL REVISORE DEI CONTI DEVE ESSERE SCELTO SECONDO I CRITERI DELLE CAPACITA' PROFESSIONALI DA DIMOSTRARE CON APPOSITO CURRICULUM. TALI CRITERI DEVONO ESSERE RESI PUBBLICI IN FORMA ADEGUATA.

03. NON POSSONO, INOLTRE, ESSERE ELETTI ALLA CARICA DI REVISORE:

A) COLORO CHE SI TROVANO NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL' ARTT. 2399 DEL C.C. , PENA LA DECADENZA D'UFFICIO;

B) PARENTI ED AFFINI ENTRO IL QUARTO GRADO CON IL SEGRETARIO COMUNALE, IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI ED IL TESORIERE;

C) COLORO CHE SVOLGONO FUNZIONI DIRETTIVE, A LIVELLO LOCALE O SUPERIORE, IN PARTITI O RAGGRUPPAMENTI POLITICI PRESENTI IN

CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA. SARANNO ALTRESI' DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE S.P.A. .

05. IN CASO DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI REVISORE PER SOPRAVVENUTE CAUSE DI IMPEDIMENTO, IL CONSIGLIO DEVE PRENDERNE ATTO ALLA PRIMA SEDUTA UTILE E PROCEDERE CONTESTUALMENTE ALLA SOSTITUZIONE.

06. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE ANCHE CON LA SOLA RICHIESTA VERBALE DA AVANZARE AL SEGRETARIO COMUNALE O AL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI.

07. AL REVISORE E' PRECLUSO OGNI CONTROLLO RELATIVO ALL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVO DI GOVERNO POSTA IN ESSERE DALL'AMMINISTRAZIONE.

PARTE 02

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 67

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E PRIORITARIAMENTE CON LA COMUNITA' MONTANA, AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

ART. 68

MUNICIPIO

01. IL MUNICIPIO DI CENTOLA E' L'ORGANISMO DI DECENTRAMENTO ISTITUITO CON LEGGE DELLO STATO ED AL QUALE LA LEGGE, LO STATUTO E L'APPOSITO REGOLAMENTO ASSEGNANO COMPITI DI GESTIONE DEI SERVIZI DI BASE E LE ALTRE ATTRIBUZIONI DELEGATE.

CAPO 02

FORME COLLABORATIVE

ART. 69

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 70

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 71

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI CONSORZI TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI PREVISTE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 70 , DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 72

UNIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 71 E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTI DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 73

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE

DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

TITOLO 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 74

PARTECIPAZIONE E CONSULTA DEI NON RESIDENTI

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' ED ALLE SCELTE DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA, MA SOPRATTUTTO PERCHE' ATTRAVERSO L'INFORMAZIONE, LA RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI, LA MANIFESTAZIONE DELLE OPINIONI, LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE, LE SINGOLE PERSONE SI SENTANO RESPONSABILMENTE E LIBERAMENTE IMPEGNATE A CONCORRERE ALLO SVILUPPO PROPRIO ED A QUELLO ALTRUI.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SINGOLI O ASSOCIATI, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISANO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

05. IL COMUNE PREVEDE ED INDICE FORUM DI CITTADINI PER INTERESSI SPECIFICI O PER INTERESSI GENERALI, IN RELAZIONE A PROGRAMMI E AD INIZIATIVE SINGOLE O ASSOCIATE.

06. IL COMUNE ISTITUISCE LA CONSULTA DEI NON RESIDENTI (PROPRIETARI DI SECONDE CASE, TURISTI, ABITUALI) CHE RAPPRESENTI LE ESIGENZE E FORMULI PROPOSTE PER LA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE, DI ATTIVITA' E DI SERVIZI. TALE CONSULTA SARA' CONVOCATA ANNUALMENTE.

07. IL COMUNE PREVEDE E REALIZZA LUOGHI DI RIUNIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. IN MANCANZA SI AVVALE DI STRUTTURE PRIVATE PER CONSENTIRE FORME DI CONSULTAZIONE.

CAPO 01

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 75

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.
02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.
03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.
04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O ALTRI MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE.
06. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.
07. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO 30 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 06 , DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.
08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMESSA DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DAL CONTRADDITTORIO ORALE.
09. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.
10. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.
11. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 76

ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN

GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 30 GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO, O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

ART. 77

PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL QUARTO COMMA DELL' ARTT. 75 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO GIORNI 30 DALLA PRESENTAZIONE.

04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA 03 NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 78

PROPOSTE

01. UN NUMERO DI CITTADINI PARI AD ALMENO 1/20 DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI, CON RIFERIMENTO ALLE ULTIME REVISIONI, PUO' AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI, CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO 30 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DAL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE

ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

CAPO 02

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 79

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI COSTITUITE DAI PARTITI POLITICI, LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DI VOLONTARIATO, LE ASSOCIAZIONI UMANITARIE, SCIENTIFICHE, CULTURALI, TURISTICHE, RELIGIOSE, SPORTIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E CIVILE, DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE NATURALE E DEL PATRIMONIO CULTURALE ED ARTISTICO, CHE OPERANO SUL TERRITORIO SENZA FINE DI LUCRO.

02. TALE VALORIZZAZIONE SI REALIZZA ATTRAVERSO LE FORME DI INCENTIVAZIONE PREVISTE DAL SUCCESSIVO ARTT. 81 , L'ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE E TRAMITE L'ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.

02. I RELATIVI CRITERI GENERALI VENGONO PERIODICAMENTE STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 80

ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE ISTITUISCE UN APPOSITO ALBO, DELLA CUI CONSERVAZIONE E' RESPONSABILE IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL QUALE VENGONO REGISTRATE, PER CATEGORIA DI FINALITA', LE ASSOCIAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 79 , A SEGUITO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

02. NON VI E' OBBLIGO DI REGISTRAZIONE PER LE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE PER LEGGE, PER DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, PER PROVVEDIMENTO REGIONALE.

03. ASSOCIAZIONI ED AGGREGAZIONI DI FATTO, QUALI I COMITATI FORMATISI PER SCOPI CONTINGENTI, POSSONO PRESENTARE ISTANZE E PETIZIONI ANCHE A PRESCINDERE DALLA PREVIA REGISTRAZIONE.

04. TRA LE CATEGORIE DI FINALITA' DEVONO COMUNQUE PREVEDERSI OBBLIGATORIAMENTE LE SEGUENTI:

A) ASSOCIAZIONE CONTADINA A DIFESA DEL SUOLO E DEGLI INCENDI DOLOSI E COLPOSI;

B) ASSISTENZA SOCIALE PER L'INFANZIA ED ANZIANI;

C) TUTELA DEGLI ANIMALI;

D) CONSUMATORI;

E) ASSOCIAZIONE CATEGORIE ECONOMICHE (IMPRENDITORIALI, COMMERCIALI, PROFESSIONALI, ECC.);

F) ASSOCIAZIONE DEI GENITORI E DEI GIOVANI CONTRO LA DROGA;

G) ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE.

03. AL FINE DI OTTENERE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO I LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI DOVRANNO PRESENTARE ISTANZA E

DOCUMENTARE LA REGOLARE COSTITUZIONE.

ART. 81

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO I POTERI DI INIZIATIVA PREVISTI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI, DETERMINANDO: FINALITA' DA PERSEGUIRE, REQUISITI PER L'ADESIONE, COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE, MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LORO GESTIONE.

03. GLI ORGANISMI PREVISTI NEL COMMA PRECEDENTE E QUELLI ESPONENZIALI DI INTERESSI CIRCOSCRITTI AL TERRITORIO COMUNALE SONO SENTITI NELLE MATERIE OGGETTO DI ATTIVITA' O PER INTERVENTI MIRATI A PORZIONI DI TERRITORIO. IL RELATIVO PARERE DEVE ESSERE FORNITO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA.

ART. 82

INCENTIVAZIONE

01. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIA-PATRIMONIALE, SIA TECNICO-PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVA.

ART. 83

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI, INVITANO AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI.

CAPO 03

REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

ART. 84

REFERENDUM

01. SONO PREVISTI REFERENDUM SOLTANTO CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E CON LO SCOPO DI REALIZZARE IL RAPPORTO TRA GLI ORIENTAMENTI CHE MATURANO NELLA COMUNITA' E L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI COMUNALI.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONI REFERENDARIE NELL'ULTIMO QUINQUENNIO, SULLA REVISIONE DELLO STATUTO, SU ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA', SU DESIGNAZIONI E NOMINE.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

A) ALMENO 1/3 (UN TERZO) DEL CORPO ELETTORALE;

B) IL CONSIGLIO COMUNALE, CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, SENTITO IL PARERE DELL`APPOSITA COMMISSIONE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 85

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. PER LA VALIDITA' DEL REFERENDUM E' NECESSARIO CHE VI PARTECIPINO ALMENO IL 51% DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO.

02. I QUESITI SOTTOPOSTI A REFERENDUM SONO DICHIARATI ACCOLTI NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA CORRISPONDANO ALLA MAGGIORANZA (META' PIU' UNO) DEGLI ELETTORI VOTANTI, ALTRIMENTI SONO DICHIARATI RESPINTI.

03. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

04. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE, CHE PUO' AVVENIRE SOLO QUANDO IL REFERENDUM E' STATO RICHiesto DAL CORPO ELETTORALE, DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 86

DIRITTO DI ACCESSO

01. L`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E' ISPIRATA AL PRINCIPIO DELLA IMPARZIALITA' E DELLA TRASPARENZA.

02. AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DI TALE PRINCIPIO AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELL`AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

03. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

04. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L`ISTITUTO DELL`ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 87

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL`AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L`ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI

DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD
ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE, ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE,
COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI
DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI
RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI
INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A
GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI
SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL'
ARTT. 26 LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

CAPO 04

DIFENSORE CIVICO

ART. 88

DIFENSORE CIVICO DELLA COMUNITA' MONTANA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' VALUTARE, PREVIA INTESA CON LA COMUNITA'
MONTANA, CHE IL DIFENSORE CIVICO VENGA ELETTO, D'ACCORDO
CON TUTTI I COMUNI DELLA CIRCOSCRIZIONE, DAL CONSIGLIO DELLA COMUNITA'
ED ASSOLVE LE SUE FUNZIONI PER TUTTI I CITTADINI DELLA
COMUNITA' MONTANA.

TITOLO 03

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 89

STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO
COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL
COMUNE.

02. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO 1/3 DEI CITTADINI ELETTORI
PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE
UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA
PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA
POPOLARE.

03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA
DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA'
CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA DIVULGAZIONE.

ART. 90

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

- A) NELLE MATERIE AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;
- B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE;

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI
ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL
RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI

STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 77 DEL PRESENTE STATUTO.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA DIVULGAZIONE. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 91

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 92

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA', CHE LE RENDANO CONOSCIBILI, E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.

04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08.06.90 , N.

142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE

NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA TERZO.

ART. 93

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE DISPOSTE DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.